

ALLEGATO 3

5-03499 Barbato: Accertamenti relativi alla regolarità della concessione rilasciata alla società Atlantis per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla interrogazione in esame si riportano gli elementi forniti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e del Comando generale della Guardia di Finanza.

Per quanto attiene la competenza di AAMS, questa fa presente che oggetto di interesse nella fattispecie è una delle dieci società titolari della concessione relativa all'attivazione ed alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse.

Al riguardo preliminarmente l'AAMS rappresenta che l'individuazione dei soggetti cui affidare in concessione le attività e le funzioni pubbliche in questione è avvenuta a seguito dell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica che è stata indetta con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 2004/s 77 del 20 aprile 2004 e si è conclusa in data 28 giugno 2004, con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 151 del 30 giugno 2004, dell'elenco dei dieci concessionari collocatisi in posto utile nella graduatoria stilata dalla apposita commissione di selezione nominata da AAMS con provvedimento n. 2004/20899/COA/UDC del 19 aprile 2004, e costituita da tre membri (due magistrati e un avvocato, esterni ad AAMS).

Tra i soggetti aggiudicatari della procedura, riferisce sempre AAMS, è risultata la costituenda associazione temporanea di imprese (di seguito ATI), formata da ATLANTIS WORLD GROUP OF

COMPANIES N.V. (mandataria), PLP s.r.l., Bit Media S.p.A., Consorzio SAPAR NETWORK, che in data 15 luglio 2004 ha stipulato, a mezzo della sua mandataria ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V., la convenzione di concessione che regola il rapporto intercorrente con AAMS.

All'epoca, amministratore unico della società ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V., mandataria dell'ATI concessionario, avente sede legale a St. Maarten (Antille Olandesi), era il sig. Rudolf Baetsen, di origini olandesi e residente a St. Maarten, il quale aveva conferito procura speciale per la partecipazione alla procedura di selezione e la sottoscrizione della convenzione con AAMS al sig. Alessandro Palmieri, nato e residente a Roma, e mandato generale di rappresentanza al sig. Bernardo Joyeusaz, nato in Francia e residente in Italia. Successivamente con atto datato 6 dicembre 2004 è stato nominato e costituito quale procuratore generale per l'Italia il sig. Amedeo Labocetta.

Nel 2007 all'ATI rappresentato dalla mandataria capogruppo Atlantis World Group of Companies N.V. è subentrata, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del capitolato d'onori relativo alla convenzione di concessione, la società di capitali ATLANTIS WORLD GIOCOLEGALE Limited, società che ha mantenuto la medesima composizione dell'ATI, con la stessa partecipazione percentuale da parte delle società componenti; tale subentro nel rapporto di concessione è stato formalizzato con atto sottoscritto il

31 gennaio 2007. La nuova società con sede legale a Londra e stabile organizzazione in Italia, i cui amministratori sono il sig. Rudolf Baetsen e il sig. David John Sims, ha agito in virtù della rappresentanza conferita con procura speciale al sig. Amedeo Labocetta, sino al 19 maggio 2008 quando è stato nominato il nuovo procuratore speciale nella persona di Alessandro La Monica. Nel settembre 2009 la società ATLANTIS WORLD GIOCOLEGALE Limited ha mutato la propria denominazione sociale in B PLUS GIOCOLEGALE United senza alcuna modifica degli organi societari.

Per quanto concerne il riscontro dei requisiti prescritti dalla vigente normativa antimafia, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione per l'affidamento della concessione, AAMS fa presente che il capitolato d'oneri prevedeva, tra l'altro, la presentazione della dichiarazione, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la insussistenza, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti dell'organo di amministrazione di ciascuno dei partecipanti al RTI, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni e di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956.

Successivamente con regolarità, nel corso della vigenza dell'intera durata della concessione, sono stati effettuati tutti i necessari controlli relativi alla sussistenza dei requisiti di ciascuno dei dieci concessionari di rete, compreso quindi, il concessionario in argomento, che in modo non dissimile dagli altri ha periodicamente rinnovato le autocertificazioni, relative ai rappresentanti legali, per la partecipazione alla gara, producendo altresì, sempre con cadenza regolare, la certificazione camerale contenente il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni che come noto è equivalente alle informazioni richieste dalle amministrazioni alle prefet-

ture. In aggiunta a ciò l'Amministrazione ha periodicamente trasmesso, alle competenti prefetture, non diversamente che per gli altri concessionari, la richiesta di informazioni prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

Tali richieste di informazioni non hanno mai dato riscontri negativi circa i requisiti dei soggetti interessati, ne è mai stata comunicata ad AAMS alcuna circostanza che integrasse le fattispecie che determinano la perdita di tali requisiti.

AAMS rileva che nel corso della vigenza, del rapporto concessorio la società Concessionaria è stata oggetto di indagini da parte delle competenti Autorità, si presume relative anche alle tematiche oggi in discussione, alle quali Autorità l'AAMS ha fornito tutto il supporto documentale e informativo richiesto, e dalle quali non si è ad oggi avuto alcun riscontro che abbia determinato la necessità di provvedimenti da parte di AAMS nei confronti della società Concessionaria.

In ultimo ed a conferma della particolare attenzione di AAMS nei confronti delle tematiche di cui trattasi, nel mese di giugno del 2010, in prossimità della scadenza della concessione in corso e dell'avvio della nuova procedura di selezione, sul presupposto che a tale procedura avrebbero partecipato gli attuali concessionari, è stato richiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza un supporto collaborativo teso proprio ad effettuare: «ogni possibile accertamento riguardante assetti societari e posizioni di controllo, anche indiretto, delle società stesse», e ciò ai fini della eventuale rilevazione di situazioni che richiedano un differente grado di attenzione.

In buona sostanza la costante attività di controllo dispiegata da AAMS nei confronti della società in questione si è caratterizzata per l'acquisizione, a tutto il 2009, di non meno di 9 informative (quattro informazioni prefettizie e cinque certificazioni camerali) con una periodicità inferiore all'anno. Tale attività è poi culminata nel richiamato interessamento della Guardia di finanza dello scorso mese di giugno, avente proprio la finalità di

chiarire, per tutti i concessionari, i reali assetti societari, prima dell'avvio della nuova procedura di selezione.

Da quanto illustrato emerge, a detta di AAMS, che le preoccupazioni dell'interrogante circa le iniziative da adottare per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di concessionario sono state ben presenti ad AAMS che ha già coerentemente operato prima dell'interrogazione in questione.

È d'uopo precisare che il rilascio delle nuove concessioni non avviene in modo automatico, ma a seguito di apposita procedura di selezione cui sarà dato avvio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*sexies* del decreto-legge n. 40 del 2010 a partire dal 16 maggio 2011. Le vigenti convenzioni andranno a scadenza all'esito della citata procedura di selezione.

Con riferimento infine a talune affermazioni contenute nell'atto di sindacato in oggetto AAMS fornisce alcune precisazioni.

In primo luogo è noto che le indagini avviate dal dottor Woodcock, cui gli Interroganti fanno riferimento, si sono concluse, come riportato dalla stampa, con l'assoluzione degli indagati.

In secondo luogo si precisa che né AAMS, né i suoi massimi esponenti, e cioè il dott. Tino Direttore Generale, il dott. Tagliaferri Direttore per i Giochi e la dottoressa Barbarito Dirigente dell'Ufficio preposto, hanno «avallato le violazioni di ATLANTIS agli obblighi di servizio».

Per la vicenda in questione, infatti, che interessa tutti i dieci concessionari di rete, il procedimento sanzionatorio è stato da tempo avviato ed è tuttora pendente.

Per quanto attiene la competenza della Guardia di Finanza, il Comando Generale riferisce quanto segue:

a. nel periodo dal 26 giugno 2008 al 28 ottobre 2009, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di

Roma ha eseguito una verifica fiscale nei confronti della «ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V.» (codice fiscale 97340770581), con sede in St. Maarten Rhine Road 106 (Antille Olandesi) e stabile organizzazione in Roma;

b. la società, esercente l'attività di «gestione esattoriale» è risultata mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) concessionario dell'Amministrazione Finanziaria per l'attivazione e la conduzione della rete telematica dei congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

c. la verifica svolta dal Reparto è stata finalizzata a controllare il corretto assolvimento del P.R.E.U. (Prelievo Erariale Unico – previsto dall'articolo 39, comma 13, del D.L. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003), nonché degli obblighi in materia di imposte sui redditi, IVA, IRAP, imposta di bollo e tassa di concessione governativa per il periodo novembre 2004 – gennaio 2007.

In materia di P.R.E.U., l'intero contesto è stato rimesso alla valutazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato poiché, nel corso delle operazioni di verifica, quest'ultima, attraverso il controllo automatizzato relativo alla liquidazione del citato prelievo, ha provveduto alla definizione del tributo per gli anni 2004 e 2005, irrogando le sanzioni relative agli omessi/ritardati versamenti nonché alla liquidazione del 2006 contestando alla società gli omessi/ritardati versamenti e quantificando le relative sanzioni amministrative;

d. ai fini delle imposte sui redditi, IVA ed IRAP, è stato constatato che la «ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V.» ha:

dedotto elementi negativi di reddito non deducibili per euro 1.496.119;

omesso di versare ritenute per euro 1.976.937; indebitamente detratto IVA per 20.569 euro; e. nell'anno 2005, inoltre, sia la citata società sia il legale rappresentante, pro	tempore della stessa sono stati oggetto di indagini svolte rispettivamente dal Nucleo di Polizia Tributaria di Biella e dalla Compagnia di Casale Monferrato in materia di apparecchi elettronici da intrattenimento utilizzati in assenza della preventiva autorizzazione dell'A.A.M.S.
---	---

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.